



## NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XIII, n. 23 (29 Aprile 2015)

### **Sommario:**

**La formazione obbligatoria in tema di sicurezza per i lavoratori del comparto scuola. - L'esperienza piemontese (seconda parte), Ing. Paolo Pieri**  
**“Sinergie territoriali per una scuola sicura”, Verbania, 14 maggio 2015**

## **LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI DEL COMPARTO SCUOLA**

### **L'esperienza piemontese (seconda parte), Ing. Paolo Pieri**

#### **Premessa**

L'attività di informazione e formazione che il Datore di Lavoro deve effettuare nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS), è descritta negli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81 del 2008 (noto anche come Testo Unico per la Sicurezza TUS).

Ma come è stato riportato nella prima parte del presente articolo (Vedi Notiziario n. 22 del 24/04/2015), è bene ricordare che il Decreto Legislativo 81/2008 individua anche altre figure che hanno un compito specifico nella gestione della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro:

- Nella sezione III, gli articoli 31, 32 e 33, analizzano il servizio di Prevenzione e Protezione, individuando il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e gli **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**.
- Nella sezione VI, dedicata alla 'Gestione delle Emergenze', l'articolo 45 si occupa del 'Primo Soccorso', prescrivendo l'obbligo per il Datore di Lavoro di individuare gli **Addetti al Servizio di Primo Soccorso**, ai sensi del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, mentre il successivo articolo 46, si occupa della 'Prevenzione Incendi', demandando al Decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 l'individuazione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi quindi i requisiti del personale **Addetto al Servizio Antincendio** e la sua formazione.

Giunti a questo punto dell'analisi delle figure soggette agli obblighi formativi in tema di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro prevista dal D.Lgs.81/2008, emerge innanzitutto la necessità di riordinare le idee, suddividendo tali figure in due gruppi, ovvero in due organigrammi della sicurezza, distinti per compiti, responsabilità ed ambiti operativi:

- il primo, che potrebbe essere denominato '**organigramma consulenziale**', è incentrato sulle figure sensibili costituite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico Competente, dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dagli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze (SPILA, SES, SPS) ed infine dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- il secondo, che potrebbe essere denominato '**organigramma direzionale**', è costituito dai Dirigenti, dai Preposti e dai lavoratori.

In effetti, mentre le figure del primo gruppo devono occuparsi dell'arduo compito di collaborare con il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico per redigere il 'Documento di Valutazione dei Rischi' (DVR) e, successivamente, per vigilare su tali rischi, a titolo preventivo, o intervenire per contenerli, a titolo protettivo, a loro volta le figure del secondo gruppo devono collaborare con il Dirigente scolastico per applicare le procedure di sicurezza individuate dal D.V.R., ovvero mettere in atto il 'Documento di Gestione della Sicurezza', e successivamente per vigilare sui lavoratori, intervenendo qualora tali procedure non siano note oppure vengano applicate in modo non corretto.

## L'Organigramma consulenziale

Prima di proseguire con l'analisi degli obblighi formativi per i lavoratori del 'comparto scuola' merita fare una riflessione su alcuni componenti dell'organigramma consulenziale.

Infatti l'art.45 del TUS, sia al comma 1, lettera a) e b), recita:

*“Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:*

*a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;*

*b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);”*

e sia al comma 3:

*“I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva”.*

E, ancora, l'art.18, co.1 stabilisce che *“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*[...]*

*b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.*

Appare quindi chiaro che il legislatore consideri che gli **Addetti alla Gestione dell'Emergenza (A.G.E.)** debbano attuare almeno tre tipologie di misure preventive/protettive, e che pertanto in ogni edificio scolastico sia necessario individuare almeno tre gruppi di addetti:

- gli Addetti al Servizio Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio: **ASPILA**;
- gli Addetti al Servizio di Evacuazione e di Salvataggio: **ASES**;
- gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso: **ASPS**.

Inoltre il legislatore ha ritenuto doveroso fornire il Datore di Lavoro del libero arbitrio di scegliere e nominare come addetto all'emergenza il lavoratore che preferisce, anche se non deve dimenticare di chiedere il parere al RLS e di far sottoscrivere per accettazione al lavoratore una specifica lettera di nomina che dovrà contenere l'incarico, i compiti e la descrizione dei mezzi, attrezzature e DPI che saranno necessariamente messi a sua disposizione.

In ogni caso il Datore di Lavoro non dovrà dimenticare che l'esercizio del libero arbitrio nelle nomine e nell'organizzazione del servizio potrebbe essere oggetto di contestazione da parte degli organi giudiziari: *‘culpa in eligendo’* e *‘culpa in organizzando’*.

Con riferimento all'organigramma consulenziale, tralasciando la questione della nomina del RSPP e del Medico Competente, può essere utile fare alcune considerazioni riguardo l'individuazione delle altre figure, soprattutto per quanto riguarda il numero necessario e sufficiente per garantire il corretto e tempestivo funzionamento del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

La figura dell'**Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)** deve essere individuata nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.Lgs.81/08: dalla lettura dei commi 8 e 10 dell'art.32 si può infatti desumere che nelle Istituzioni scolastiche ove il Datore di Lavoro abbia optato per la nomina di un RSPP esterno si debba *“comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”*. Peccato che anche in questa occasione il legislatore non fornisca ulteriori indicazioni utili per comprendere quale sia il numero adeguato di addetti da nominare, e, ancora, che la mancata uscita del Decreto attuativo del MIUR lasci il Dirigente scolastico nell'alea della interpretazione personale.

Considerando che il legislatore implicitamente preveda l'individuazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione che garantisca una presenza assidua, se pur non continuativa, di propri addetti sul luogo di lavoro, si può ritenere che ogni Dirigente scolastico si debba organizzare per nominare un addetto S.P.P. per ogni plesso scolastico appartenente alla Istituzione scolastica che dirige; nel caso il numero di plessi sia elevato, però, il D.S. potrebbe anche scegliere di individuare almeno un addetto S.P.P. per grado di scuola (per esempio un per le scuole dell'infanzia, uno per le scuole primarie ed uno per le scuole secondarie di 1° grado), senza altresì dimenticare che ogni addetto S.P.P. dovrà garantire una presenza assidua nei plessi che gli sono stati assegnati; un altro caso particolare potrebbe essere quello di una scuola secondaria di 2° grado priva di succursali, ma dotata di elevate dimensioni e di complesse articolazioni interne (quali la presenza di più laboratori, di aule speciali, etc.), e quindi il D.S. potrebbe scegliere di individuare più di un addetto S.P.P. (soprattutto nel caso di R.S.P.P. esterno), pur gestendo l'attività scolastica in un unico edificio.

Per quanto riguarda le figure che fanno parte della Squadra di Gestione delle Emergenze, il T.U.S. nell'articolo 43 relativo alle 'Disposizioni generali sulla Gestione delle Emergenze' ricorda al comma 2 che ai fini delle designazioni il datore di lavoro deve tenere conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva, secondo i criteri previsti negli specifici Decreti attuativi (il D.M. 15 luglio 2003, n. 388, per il Primo Soccorso, e il D.M.I. 10 marzo 1998, per la sicurezza antincendio). Nel caso degli edifici scolastici, un criterio ragionevole potrebbe essere quello di fare riferimento ad una serie di indicazioni che si ispirano a quelle fornite dal MIUR e dall'USR Piemonte alcuni anni or sono, quando era ancora in vigore il D.Lgs.626/94:

Tipologia di Addetto Emergenze	N° minimo	N° ottimale	Note
Addetti Antincendio	2 per Plesso (*)	2 per ogni piano	(*): in presenza di attività scolastica
Addetti Evacuazione e Salvataggio	2 per Plesso (*)	2 per ogni piano	Si consiglia di nominare tutto il personale ATA C.S.
Addetti Primo Soccorso	2 per Plesso (*)	1 per ogni piano	Si consiglia di prevedere un numero pari ad almeno il 50% degli addetti antincendio

[Tabella B1 - Criteri di individuazione degli Addetti alle Emergenze nel Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

Mentre per gli **Addetti al Primo Soccorso** individuati nel comparto della scuola è ormai chiaro a tutti gli operatori scolastici che le scuole rientrino nel gruppo B, previsto dal D.M.388/03, e che debbano quindi seguire un corso base di 12 ore e un aggiornamento di 4 ore in ogni triennio successivo, per gli **Addetti Antincendio** ai sensi del D.M.10-03-1998 bisogna tenere conto della classificazione qualitativa del livello di rischio incendio dell'edificio in cui dovranno operare (basso, medio, alto) e nel caso in cui in tale edificio siano presenti più di 300 persone, tra dipendenti e utenti, sarà per loro necessario superare una prova scritta e pratica presso il rispettivo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di ottenere un'attestazione di idoneità tecnica. Tale attestazione ha valore illimitato nel tempo, a meno che l'addetto non venga trasferito, per esempio, in una scuola classificata con un livello di rischio superiore (cioè da rischio medio a rischio elevato). Ai sensi dell'allegato VII punto 3 del D.M. 10-03-98, <<Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.>>. Quindi si può desumere che anche gli **Addetti all'Evacuazione** debbano essere soggetti ad una specifica formazione; tale formazione potrebbe essere analoga a quella di 4 ore prevista per gli Addetti Antincendio a rischio basso, ma si ritiene opportuno articolarla in modo più specifico, riferendola ai compiti propri degli addetti all'evacuazione: sorveglianza giornaliera della praticabilità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza, della presenza e visibilità della segnaletica e dei dispositivi di protezione contro l'incendio, saper gestire gli allarmi (attivazione manuale dell'allarme, individuazione della zona in allarme, tacitazione delle sirene acustiche, riallarme, etc.) e saper assistere ed accompagnare i diversamente abili nel luogo sicuro.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento degli Addetti S.G.E., il D.Lgs.81/08, art.37, co.9 prevede che essi debbano ricevere un aggiornamento periodico, sempre con riferimento ai rispettivi Decreti ministeriali prodotti ai tempi del D.Lgs.626/94 (il D.M. 15 luglio 2003, n. 388, per il Primo Soccorso, e il D.M.I. 10 marzo 1998), in attesa che vengano emanati i nuovi decreti attuativi del T.U.S. attualmente in vigore. Ma dalla lettura dei Decreti ministeriali, attualmente in vigore, si possono desumere delle indicazioni solo riguardo l'aggiornamento periodico degli Addetti al Primo Soccorso, mentre per quanto riguarda gli Addetti Antincendio (e quindi anche per gli Addetti all'Evacuazione) l'unico riferimento è costituito dalla Circolare n°0005987 del 23/02/2011 (che non costituisce obbligo di legge) emanata dal DCFORM dei Vigili del Fuoco, nella quale si descrivono il programma, la durata e la periodicità dei corsi di aggiornamento per gli Addetti Antincendio, in funzione del livello di rischio con il quale è classificata la sede lavorativa presso la quale prestano il loro servizio antincendio.

Considerato che, dal punto di vista della normativa antincendio, quasi tutti gli edifici scolastici sono classificabili a 'rischio medio', si ritiene logico formare tutti gli Addetti Antincendio con il corso base di almeno 8 ore, in quanto anche coloro i quali debbano prestare servizio in scuole classificate a rischio basso, potrebbero essere temporaneamente trasferiti per motivi organizzativi in altri plessi, della stessa Istituzione scolastica di appartenenza, classificati a rischio medio.

In ogni caso gli Addetti Antincendio destinati ad operare in edifici scolastici con un numero complessivo superiore alle 300 persone presenti contemporaneamente (tra dipendenti e allievi), come già sottolineato in precedenza, devono sostenere un esame presso i Vigili del Fuoco per ottenere l'attestazione di idoneità tecnica. Per poter iscrivere i propri addetti a tale esame, il Dirigente scolastico dovrà pagare, per ogni addetto, una quota di circa 52,00 euro ed inviare una copia dell'attestato di formazione antincendio (rischio medio o alto), il programma svolto, oltre a indicare il manuale utilizzato per la formazione; inoltre per il giorno della prova dovrà accordarsi privatamente con una società antincendio esterna che si occuperà della fornitura e del ritiro di n°1 estintore a CO2 da 5 kg ogni 2-3 esaminandi ed una bombola di GPL, in ragione di 1 litro ogni esaminando. Tale esame solitamente avviene, per vari motivi organizzativi, anche diverse settimane dopo la frequenza del corso di formazione antincendio; quindi è consigliabile somministrare agli Addetti Antincendio un ulteriore corso di 2 ore (che può essere ritenuto valido anche come aggiornamento) in una data compresa nei 10 giorni che precedono l'esame, fornendo loro ulteriori spiegazioni di ripasso, proiettando dei filmati con prove di spegnimento ed esercitazioni pratiche, spiegando le tipologie di quesiti che caratterizzeranno la prova scritta e, ovviamente, facendo alcune simulazioni della prova scritta, senza infine dimenticare di fornire ad ogni discente un manuale aggiornato per il ripasso e il maggior numero possibile di quesiti tipo quelli che verranno somministrati dai VV.F..

Un'ultima considerazione deve essere fatta per commentare l'indicazione dei VV.F. riguardo l'aggiornamento degli Addetti Antincendio a rischio medio: infatti sarebbe stato più logico prevedere un modulo formativo di massimo 4 ore anziché le 5 indicate nella Circolare dei V.V.F.; infatti appare scomodo effettuare la formazione di aggiornamento di 5 ore in un solo incontro, considerato che solitamente nelle scuole per la formazione dei lavoratori viene utilizzato il pomeriggio dalle ore 14-14.30 alle ore 18-18.30. Nell'attesa che l'indicazione dei VV.F., per ora facoltativa, venga adeguata alle esigenze organizzative dei Datori di Lavoro, si potrebbe adottare l'escamotage di effettuare un aggiornamento teorico-pratico di 4 ore e di far autocertificare al Datore di Lavoro che l'addetto antincendio soggetto all'aggiornamento abbia partecipato nel triennio precedente ad un numero di esercitazioni e di prove antincendio per una durata complessiva di almeno un'ora.

Tipologia di addetto Emergenze			Corso base (durata)	Attestato di idoneità rilasciato da VV F	Periodicità	
Addetti Evacuazione e Salvataggio (ai sensi del D.M.10-03-1998)			4 h	NO	3 anni 2 h (consigliata)	
Addetti Antincendio (ai sensi del D.M.10-03-98)	Plesso scolastic o con totale di persone presenti [ps]	[ps] < 100	4 h	NO	3 anni (consigliata)	2 h
		100 < [ps] < 300	8 h	NO	3 anni (consigliata)	5 h
		300 < [ps] < 1000	8 h	SI	3 anni (consigliata)	5 h
		[ps] > 1000	16 h	SI	3 anni (consigliata)	8 h
Addetti Primo Soccorso (ai sensi del D.M.388/03)			12 h	-	3 anni (obbligatoria)	

[Tabella B2 - Criteri di formazione per gli Addetti alle Emergenze nel Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

La formazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS) è disciplinata dall'art. 37 commi 10, 11 del D.Lgs.81/08, nel quale si prevede la durata minima del corso base iniziale di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'azienda/scuola e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende/scuole che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

L'individuazione del RLS non può essere effettuata dal Datore di Lavoro, ma bensì dai lavoratori, in modo diretto, o dalla R.S.U. in modo indiretto. Inoltre si ritiene necessario sottolineare che il compito di RLS è

compatibile con quello di Addetto al Servizio di Gestione delle Emergenze (Evacuazione, Antincendio e Primo Soccorso), mentre è incompatibile con quello di RSPP e di Addetto SPP.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito da un Responsabile (RSPP) ed eventualmente, come sopra riportato, da uno o più addetti (ASPP). La formazione di queste figure è disciplinata dall' art. 32 DLgs 81/08 e, in particolare, dall'Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006. Il RSPP (interno o esterno) deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado, e, inoltre, di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione: Modulo A (28 ore) + Modulo B8 (24 ore) + Modulo C (24 ore). Il possesso di alcune lauree (ingegneria, architettura, tecnico della prevenzione, ecc.) può consentire l'esonero del RSPP dalla frequenza dei moduli A e B; ma per coloro che intendano intraprendere la carriera di RSPP (interno o esterno) è consigliabile l'immediata fruizione di un numero adeguato di corsi di aggiornamento scelti in base alle tipologie di rischio più frequenti nell'Istituzione scolastica di servizio, considerando che in ogni caso, permane l'obbligo di effettuare 40 ore di aggiornamento ogni quinquennio. Gli Addetti SPP devono essere pure loro in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado; devono inoltre effettuare una formazione analoga a quella del RSPP, ma limitatamente al Modulo A (28 ore) e al Modulo B8 (24 ore); gli Addetti SPP debbono accumulare, ogni quinquennio, un monte ore di 28 ore di corsi di aggiornamento, e, come per gli RSPP, tale aggiornamento è riferito ai contenuti del solo Modulo formativo B8, relativo al settore ATECO 8 (Pubblica Amministrazione ed Istruzione). Anche per gli Addetti SPP in possesso di alcune lauree (ingegneria, architettura, tecnico della prevenzione, ecc.) vi può essere la possibilità dell'esonero dalla frequenza dei moduli A e B; tuttavia si ritiene consigliabile, soprattutto nel caso degli Addetti SPP, fare un'attenta e responsabile verifica delle effettive competenze di ogni futuro addetto nel campo della sicurezza degli ambienti di lavoro scolastico, e prevedere la frequenza di un percorso formativo ridotto e diversificato in funzione delle conoscenze e competenze effettivamente possedute.

### Conclusioni

Giunti al termine di questo lungo e articolato percorso all'interno della formazione obbligatoria dei lavoratori del comparto scuola, sia generici e sia con incarichi specifici nella gestione scolastica e/o nella gestione dell'emergenza, si ritiene utile concludere con una tabella generale che riassume per le diverse figure presenti, i riferimenti normativi, la durata dei corsi di formazione e dell'aggiornamento, e, infine, la possibilità di ricorrere all'e-learning.

FIGURA	Riferimento normativo	Ore formazione iniziali	Ore formazione aggiorn.	Periodicità aggiornamento	E-learning
Lavoratori	Art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4 + 8 (*)	6	quinquennale	formazione generale (4h) e aggiornamento (6h)
Preposti	Art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4 + 4 (**)	6 (**)	quinquennale	formazione modulo (4h) e aggiornamento (6h)
Dirigenti	Art. 37 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	16 (***)	6	quinquennale	formazione (16h) e aggiornamento (6h)
Dirigente scolastico RSPP	Art. 34 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	32	10	quinquennale	moduli 1 e 2 e aggiornamento
RSPP	Art. 32 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 26.1.06	28 + 24 + 24	40	quinquennale	aggiornamento
ASPP	Art. 32 DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni 26.1.06	28 + 24	28	quinquennale	aggiornamento

<b>RLS</b>	Art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08	32	8	annuale	NO
<b>Addetto PS</b>	Art. 45 DLgs 81/08 DM 388/03	16	4	triennale	NO
<b>Addetto Antincendio</b>	Art. 43 DLgs 81/08 DM 10.3.98	4-8-16 (***)	2-5-8 (***)	triennale	NO
<b>Addetto Evacuazione</b>	Art. 43 DLgs 81/08 DM 10.3.98	4	2	triennale	NO
<b>Legenda</b> (*): Nel caso del personale ATA Assistente Amministrativo la formazione può essere di 4+4 ore (esposizione a rischio basso) (**): La formazione dei Preposti è aggiuntiva a quella dei Lavoratori, mentre l'aggiornamento è sostitutivo (solo aggiornamento preposti) (***): La formazione dei Dirigenti è sostitutiva a quella dei Lavoratori e dei Preposti (solo formazione e aggiornamento Dirigenti) (****): La formazione e l'aggiornamento sono in relazione al livello di rischio (basso - medio - alto)					

[Tabella B3 - Criteri generali di formazione per tutte le figure del Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

Inoltre, nell'auspicio che il presente articolo possa essere utilizzato in modo fruttuoso da ogni Dirigente scolastico per organizzare il Piano Formativo per la Sicurezza dell'Istituzione scolastica che dirige, si conclude con una frase, presa a prestito da una esperta di pianificazione australiana<sup>1</sup>, che spiega con poche e illuminate parole l'obiettivo principale che dobbiamo porci nella pianificazione della formazione per la sicurezza in ambito lavorativo:

*“Dobbiamo cercare di costruire un sistema che renda facile fare le cose giuste e renda difficile fare quelle sbagliate”.*

## **“SINERGIE TERRITORIALI PER UNA SCUOLA SICURA”**

**Verbania, 14 maggio 2015**

Il giorno giovedì 14 maggio 2015, dalle ore 15.00 alle 18.00 si svolgerà a Verbania, presso la scuola I.I.S. “Ferrini-Franzosini”, Via Massara, 8, il seminario **“Sinergie territoriali per una scuola sicura”** (organizzato dall’ANP per iscritti e non iscritti all’associazione).

Il seminario, gratuito, è rivolto ai dirigenti delle scuole, agli RSPP, agli ASPP e agli RLS, e ha valore per l’aggiornamento obbligatorio previsto dalla legge.

Il programma, che intende porre in evidenza le possibili sinergie, a livello territoriale, soprattutto nel settore della formazione, si articola su tre interventi:

- 1) Reti territoriali di scuole per la sicurezza: modelli e strumenti (Relatore Giorgio Marino);
  - 2) La formazione nel territorio: programmazione e interventi (relatori: Paolo Pieri, Davide Babboni, Antonio De Nicola)
  - 3) La situazione locale (relatore: Ferdinando Scarfa, RSPP operante nella provincia del VCO)
- Presiede Santino Mondello.

**Per le iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo [santino.mondello@libero.it](mailto:santino.mondello@libero.it), indicando nome, cognome, codice fiscale, scuola di servizio e funzione svolta per la sicurezza (dirigente della scuola, RSPP, ASPP, RLS). E’ possibile segnalare eventuali specifici bisogni formativi.**

### **Sarà rilasciato attestato**

Partendo dalle criticità (stato degli edifici, incompletezza della legge, assenza dell’amministrazione centrale) si rifletterà sulle buone pratiche (singole scuole, reti, associazioni). In particolare si presenterà un esempio di gestione della sicurezza in rete, analizzando i vantaggi e i limiti di un modello operativo, che può essere esportabile.

La formazione (e, dove necessario, l’addestramento) del personale della scuola è una delle problematiche più urgenti, stretta com’è dalla cogenza della legge e dalla scarsità delle risorse. Le scuole devono trovare strumenti organizzativi per ottimizzare gli interventi e ridurre i costi con interventi di scala, scambiandosi in modo sistematico le procedure delle buone pratiche. Per questo, l’esperienza di ciascuno deve essere valorizzata e condivisa, ed è questo uno degli obiettivi principali del convegno.

Verrà illustrato l'esempio della rete di scuole della Provincia di Asti, consentendo ai partecipanti di comprendere i modelli, le procedure, le sinergie che si possono attuare ed i relativi vantaggi.

Verrà illustrata l'esperienza formativa di ANP Piemonte nell'ambito della formazione per la sicurezza e saranno forniti tutti gli aggiornamenti normativi in tema di formazione della sicurezza, in modo che ogni dirigente scolastico possa comprendere come individuare le figure sensibili e le loro relative esigenze formative, come organizzare i corsi di formazione base e quelli di aggiornamento.

### **CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA**

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: [c.colombano@virgilio.it](mailto:c.colombano@virgilio.it)). **Il prossimo incontro avverrà il 12 maggio 2015, ore 15.00.**

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE ([anpcuneo@libero.it](mailto:anpcuneo@libero.it)), Giovanna TAVERNA ([g.taverna@libero.it](mailto:g.taverna@libero.it)) e Santino MONDELLO ([santino.mondello@libero.it](mailto:santino.mondello@libero.it)).

Sul sito [www.anppiemonte.it](http://www.anppiemonte.it) è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una mail a [colombanoc@hotmail.com](mailto:colombanoc@hotmail.com) - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un c supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del Consiglio regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: [d.babboni@tin.it](mailto:d.babboni@tin.it)

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: [s.barsottini@virgilio.it](mailto:s.barsottini@virgilio.it)

Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail: [mauro.brancaleoni@istruzione.it](mailto:mauro.brancaleoni@istruzione.it)

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: [claudiobruzzone@libero.it](mailto:claudiobruzzone@libero.it)

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail: [colombanoc@hotmail.com](mailto:colombanoc@hotmail.com)

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: [paolo.cortese@vallauri.edu](mailto:paolo.cortese@vallauri.edu)

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: [antonio.denicola@istruzione.it](mailto:antonio.denicola@istruzione.it)

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: [francavillafranco@libero.it](mailto:francavillafranco@libero.it)

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: [gillomg@alice.it](mailto:gillomg@alice.it),

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: [pavilal@libero.it](mailto:pavilal@libero.it)

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: [santino.mondello@libero.it](mailto:santino.mondello@libero.it)

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: [marioperrini@libero.it](mailto:marioperrini@libero.it)

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: [re.ivan@gmail.com](mailto:re.ivan@gmail.com)

Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: [g.taverna@libero.it](mailto:g.taverna@libero.it)

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: [valeria.valenti2@fastwebnet.it](mailto:valeria.valenti2@fastwebnet.it), per questioni di scuola dell'infanzia e primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO  
Tel. 389.27.22.366; e-mail: [anppiemonte@virgilio.it](mailto:anppiemonte@virgilio.it)

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

**Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti**